

Archiviazione definitiva dell'istanza di PAUR-VIA presentata per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi

Cons. Stato, Sez. IV 6 novembre 2025, n. 8635 - Lamberti, pres. f.f.; Tagliasacchi, est. - De Micco Metalli S.r.l. (avv. Laudadio) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Archiviazione definitiva dell'istanza di PAUR-VIA presentata per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe, la società De Micco Metalli S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 2861 del 2025 del T.a.r. Campania - Napoli, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l'annullamento della nota della Regione Campania PG/2023/0165318 del 28 marzo 2023, notificata a mezzo pec in pari data, recante l'archiviazione definitiva dell'istanza di PAUR - VIA assunta al prot. n. 50572 del 31 gennaio 2022, presentata dall'anzidetta società per la realizzazione, nel Comune di San Marco Evangelista (CE), di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché per l'annullamento degli ulteriori atti e provvedimenti meglio individuati nella sentenza impugnata.

2. In punto di fatto, occorre premettere, in sintesi, che la società De Micco Metalli S.r.l. – conduttrice di alcuni immobili siti nel Comune di San Marco Evangelista alla via Tagliatelle snc, catastalmente identificati alla sezione SM, fg. 2, part. 5012, sub 3, cat. D/7 e fg. 2, part. 5028, sub 1, cat. D/7, ove viene esercitata l'attività di trasformazione di scarti da lavorazione industriale e rifiuti da reimettere nel ciclo produttivo – ha presentato in data 5 agosto 2021 alla Regione Campania l'istanza assunta al prot. reg. n. 408966/2021 di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione del progetto sopra menzionato e, con determinazione dirigenziale n. 242 del 18 ottobre 2021, il progetto è stato assoggettato a VIA.

Successivamente, in data 18 gennaio 2022, la De Micco Metalli S.r.l. ha presentato al Comune di San Marco Evangelista una SCIA ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di interventi relativi alla pavimentazione industriale esterna e al rifacimento dell'impianto fognario con trattamento delle acque piovane e tale SCIA non è mai stata oggetto di provvedimenti di autotutela.

La società ha poi presentato ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 anche l'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), assunta al prot. reg. n. 50572 del 31 gennaio 2022 e integrata con nota prot. reg. n. 59266 del 3 febbraio 2022, afferente alla realizzazione del citato *“impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte IV del D. Lgs. 152/06”*.

A seguito dell'istanza in questione, in data 17 gennaio 2023, si è svolta la conferenza di servizi nel corso della quale è stato accertato, attraverso immagini satellitari, che *“il progetto è stato già per lo più realizzato, circostanza confermata dal rappresentante della società ... senza acquisire nessun titolo e che lo stesso non è entrato in esercizio”*.

In data 1 febbraio 2023, la ricorrente ha presentato una seconda SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, assunta al prot. 1181 dell'1 febbraio 2023, per l'accertamento di conformità dell'impianto di frantumazione.

L'ARPAC ha poi eseguito, in data 8 febbraio 2023, il sopralluogo in contraddittorio con i consulenti della società, nel corso del quale ha accertato che nell'area interessata dal progetto era presente un *“frantumatore metallico marca Panizziolo con annesso impianto di separazione composto da diversi moduli”*.

Alla luce dell'anzidetto accertamento dello stato dei luoghi, con ordinanza n. 19 del 21 febbraio 2023, il Comune di San Marco Evangelista ha contestato che la realizzazione delle opere oggetto della SCIA dell'1 febbraio 2023 (ossia della seconda SCIA) era intervenuta in assenza di VIA, precisando che *“le opere di cui alla summenzionata SCIA in sanatoria – prot. n. 1181 del 01/02/2023 – con particolare riferimento all'impianto di frantumazione alluminio, sono riferibili e collegate al citato procedimento di PAUR – VIA (Valutazione di impatto ambientale) in corso, di cui alla summenzionata conferenza dei Servizi – CUP 9239 –, e le stesse sono state realizzate senza la preventiva verifica di assoggettabilità a VIA e senza VIA (Valutazione di impatto ambientale). Pertanto, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la SCIA in sanatoria – prot. n. 1181 del 01/02/2023 – è annullabile per violazione di Legge”*.

Conseguentemente, il Comune ha annullato la SCIA ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 21-*septies* della l. n. 241 del 1990, ingiungendo la rimessione in pristino dei luoghi mediante la demolizione delle opere

abusivamente realizzate.

Tale ordinanza è stata impugnata davanti al T.a.r. Campania con ricorso R.G. n. 2033/2023 e la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 911 del 24 maggio 2023.

La Regione Campania, in data 9 marzo 2023, con riferimento all'istanza di PAUR - VIA, ha quindi trasmesso il preavviso di archiviazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 prot. n. 127629, evidenziando quanto segue: *“Considerato che le caratteristiche dello stato dei luoghi (prima della realizzazione del progetto) costituiscono il punto di partenza del processo autorizzativo ed in particolar modo della valutazione ambientale dei progetti di competenza dello scrivente ufficio, si ritiene che la sussistenza in situ di opere già realizzate così come accertate sia tramite le foto satellitari e sia attraverso appositi sopralluoghi, che hanno di fatto modificato in modo sostanziale lo originario stato dei luoghi, determina l'improcedibilità dell'istanza in oggetto. Tenuto conto che la disciplina vigente in materia di VIA impone che le procedure tecnico amministrative inerenti alle Valutazioni Ambientali debbano svolgersi tra l'altro sulla base della descrizione dello stato dei luoghi, dello stato di fatto e dello stato di progetto, al fine di valutare i probabili effetti significativi del progetto sui fattori ambientali, così come definiti all'art. 5 comma 1 lettera c) del succitato D.lgs. n. 152/06 e che, pertanto, la descrizione dello stato dei luoghi non conforme a quello reale rende inattendibili e falsate le valutazioni condotte dal proponente, si comunica alla società De Micco Metalli s.r.l. che lo scrivente Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali intende archiviare l'istanza CUP 9239. Ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 codesta Società potrà presentare nei termini di legge eventuali osservazioni”*.

Successivamente, con provvedimento del 28 marzo 2023, la Regione ha disposto l'archiviazione definitiva dell'anzidetta istanza di PAUR - VIA ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, richiamando, in proposito, l'esito del sopralluogo dell'ARPAC eseguito in data 8 febbraio 2023 nell'area di cui al progetto, all'esito del quale era stato accertato che l'impianto di frantumazione era stato quasi completamente realizzato, benché non fosse ancora entrato in esercizio, con la conseguenza che lo stato dei luoghi risultava di fatto modificato e dunque non era corrispondente a quello attestato nel progetto presentato dalla società ai fini del PAUR né a quello illustrato dal delegato della società stessa nell'ambito della conferenza di servizi del 17 gennaio 2023, rendendo così *“inattendibili e falsate le valutazioni svolte dal proponente”*. Sotto un diverso profilo, inoltre, l'amministrazione ha preso atto della natura abusiva dell'impianto, giusta adozione della sopra menzionata ordinanza di demolizione n. 19/2023 da parte del Comune di San Marco Evangelista.

3. A fronte dell'adozione di tali atti, la società De Micco Metalli S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio integrato da due atti di motivi aggiunti.

4. Con l'impugnata sentenza n. 2861 del 2025, il T.a.r. Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando come la VIA integri un giudizio di compatibilità ambientale che, per sua natura, ha carattere preventivo, come tale necessariamente riferito a un progetto *“non ancora realizzato ed ancora pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissati dalla disciplina ambientale”* e, sul punto, ha richiamato Corte Cost. n. 209 del 2011 e Corte Cost. n. 120 del 2010. Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, trattandosi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti di determinati interventi progettuali sull'ambiente, esso presuppone *“una fedele rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del privato richiedente, che fotografì lo stato di fatto dei luoghi prima della progettata trasformazione”*, necessaria per consentire all'amministrazione di valutare adeguatamente gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto sui fattori ambientali.

Tuttavia, nel caso di specie, nel corso della conferenza di servizi del 17 gennaio 2023, era emerso, in base alle immagini satellitari, che le opere previste in progetto risultavano in gran parte già realizzate, ancorché fosse in corso il procedimento di PAUR - VIA e, in quella sede, risultava che le opere stesse – benché non in funzione – erano state eseguite senza alcuna autorizzazione; inoltre, la realizzazione completa dell'impianto era anche stata confermata dall'ARPAC all'esito del sopralluogo dell'8 febbraio 2023.

A tale proposito, secondo il T.a.r., il riferimento ai possibili impatti ambientali derivanti dalla *“costruzione”* oltre che dall'esercizio dell'impianto renderebbe di per sé evidente l'imprescindibilità della VIA nella fase di avvio dell'attività di installazione del macchinario, tenuto conto dei possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'assemblaggio dell'impianto medesimo che, in base alla relazione depositata il 14 giugno 2023, risulta di *“notevoli dimensioni (altezza 8 m, larghezza 7 metri, lunghezza 83 metri, con capacità di 22 tonnellate) ed è localizzato a circa 50 cm dal confine del lotto della società ricorrente”* e, come tale, richiedeva un'adeguata ponderazione *“in ordine ai disturbi ambientali in corrispondenza dei recettori limitrofi”*.

Conseguentemente, ad avviso del giudice di prime cure, la quasi totale realizzazione dell'impianto e la diversa rappresentazione dello stato di fatto e di progetto avrebbero modificato in modo sostanziale l'originario stato dei luoghi, impedendo il corretto svolgimento della valutazione di impatto ambientale e precludendo, in tal modo, un'adeguata indagine sugli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto sui fattori ambientali, così come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006. Oltre a tali considerazioni, il T.a.r. ha poi preso atto della natura abusiva delle opere realizzate, in considerazione dell'annullamento in autotutela della SCIA da parte del Comune di San Marco Evangelista con ordinanza n. 19 del 2023, recante anche l'ordine di demolizione e riduzione in pristino.

Ad avviso del T.a.r., inoltre, non sarebbero ravvisabili neppure i presupposti per la VIA postuma di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, tenuto conto che tale disposizione attribuisce all'amministrazione il potere di valutare la

sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione di un provvedimento di assenso esplicito alla prosecuzione dei lavori o delle attività in corso nei casi in cui sia mancata la VIA, posto che, nel caso di specie, non vi era alcuna attività in corso poiché l'impianto era pacificamente inattivo e fermo restando, comunque, che la VIA postuma non potrebbe in ogni caso superare l'assenza dei titoli abilitativi previsti per l'installazione dell'impianto di frantumazione, in ragione dell'annullamento in autotutela della SCIA dell'1 febbraio 2023 per effetto della menzionata ordinanza di demolizione n. 19 del 21 febbraio 2023, adottata dal Comune di San Marco Evangelista, la quale, a sua volta, pur essendo stata sospesa in via cautelare, non è stata annullata.

Infine, il Tribunale ha escluso l'applicabilità del rimedio previsto dall'art. 21-decies della l. n. 241 del 1990, in quanto, in primo luogo, ha ritenuto dubbia la qualificazione della SCIA in sanatoria *ex art. 37* del d.P.R. n. 380 del 2001 come provvedimento il cui annullamento in sede giurisdizionale, come ritiene il ricorrente, anche in autotutela consentirebbe l'applicazione del meccanismo di semplificazione di cui al citato art. 21-decies della l. n. 241 del 1990. In secondo luogo, inoltre, difetterebbe il presupposto applicativo del procedimento delineato dall'art. 21-decies, costituito dall'appartenenza dell'atto endoprocedimentale viziato e del provvedimento conclusivo alla medesima fattispecie procedimentale, posto che, nel caso di specie, il vizio che la ricorrente vorrebbe sanare riguarda la VIA nell'ambito del procedimento di rilascio del PAUR che non si è concluso con un provvedimento caducato.

In terzo luogo, la rinnovazione sarebbe comunque preclusa dalla infedele rappresentazione dello stato dei luoghi modificato per effetto della realizzazione dell'impianto prima del rilascio dell'atto autorizzativo e dalla non percorribilità della VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società De Micco Metalli S.r.l., formulando quattro distinti motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo – rubricato con una pluralità di riferimenti tra loro eterogenei – l'appellante ha reiteratamente insistito sulla circostanza che l'impianto non risulta essere stato messo in esercizio e, sul punto, ha osservato che la dimostrazione della mancata realizzazione dell'impianto e della conseguente mancata messa in esercizio sarebbe desumibile dal verbale di sopralluogo dell'ARPAC 4/BR/23 n. 12/DPF.

Secondo l'appellante, pertanto, i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in carenza dei necessari presupposti e la sentenza di primo grado sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'impianto sia stato realizzato e che sia stato violato il principio *“della necessaria previetà della VIA”*, non essendovi stata una diversa rappresentazione dello stato di fatto e di progetto, posto che la sola *“allocazione”* del macchinario non integrerebbe in concreto il presupposto della realizzazione dell'impianto, con la conseguenza che l'archiviazione del procedimento di PAUR - VIA di cui al provvedimento PG/2023/0165318 del 28 marzo 2023 e la stessa sentenza di primo grado si fonderebbero su un presupposto inesistente, ossia, per l'appunto, quello dell'avvenuta realizzazione dell'impianto.

5.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha negato altresì il carattere abusivo delle opere realizzate, valorizzando, a tal fine, la SCIA del 18 gennaio 2022 che a suo avviso *“rende legittime le opere edilizie realizzate”*, posto che sarebbe dimostrata la circostanza per cui le opere di cui all'anzidetta SCIA (e, in particolare, la pavimentazione) rientrebbero tra le opere di *“edilizia libera”*, sicché tale regime *“elimina ogni fondamento giuridico all'asserto degli atti impugnati, erroneamente condiviso in sentenza sulla pretesa natura abusiva delle opere”*.

Inoltre, l'ordinanza del T.a.r. Campania n. 911 del 29 maggio 2023, recante la sospensione cautelare del provvedimento del Comune di San Marco Evangelista n. 19/UTC del 21 febbraio 2023 di annullamento della SCIA in sanatoria dell'1 febbraio 2023, sarebbe a suo dire sufficiente per escludere la natura abusiva delle opere.

5.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che l'istituto della VIA postuma *ex art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006* non fosse applicabile al caso di specie, ritenendo, più precisamente, che non sia condivisibile la tesi secondo cui non sarebbe ravvisabile la *“prosecuzione di attività”* cui fa riferimento la norma. Tale assunto, ad avviso della De Micco Metalli S.r.l. sarebbe contraddittorio nella parte in cui, da un lato, afferma che il progetto *de quo* non può essere assoggettato a VIA *ex art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006* in quanto già realizzato ma, dall'altro lato, afferma del pari che non può essere soggetto a VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, non essendo ravvisabili le *“attività di prosecuzione”* menzionate dalla norma. Sul punto, l'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che, nel caso di progetti *“in corso di realizzazione”*, l'autorità competente *“assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”*, sicché la continuità risulta riferita in via disgiuntiva ai lavori oppure alle attività.

5.4. Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo l'erroneità della tesi secondo cui l'art. 21-decies della l. n. 241 del 1990 sarebbe applicabile solo ai provvedimenti e non alla SCIA, trattandosi di una scelta ermeneutica che, a suo dire, contrasterebbe con gli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e con la ratio *“semplificatoria della norma”*.

6. Si è costituito in giudizio il Comune di San Marco Evangelista, replicando alle censure proposte e facendo presente di aver adottato solo l'atto di annullamento della SCIA in sanatoria n. 1181 del 2023 con la precisazione che l'amministrazione non avrebbe potuto determinarsi diversamente, posto che l'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 delimita il relativo

campo di applicazione alla realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, dello stesso d.P.R., sicché le opere realizzate abusivamente dalla ricorrente – in assenza di qualsivoglia parere, autorizzazione e ogni altro titolo – non solo non rientrano in alcuna fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma non sono neppure riconducibili alle fattispecie dei successivi artt. 23, 23-*bis*, 23-*ter* e 23-*quater*, posto che si tratta di un imponente progetto di sviluppo industriale e non di mere opere edilizie rientranti nel regime della SCIA. In altri termini, per il progetto in questione, sarebbe necessaria l'autorizzazione espressa e non già la sola SCIA (tanto meno in sanatoria), fermo restando che essa non può essere presentata nel corso della procedura di VIA.

7. Si è del pari costituita la Regione Campania, sottolineando che nel corso della prima seduta della conferenza di servizi del 17 gennaio 2023, l'ing. Mozzillo, rappresentante della società De Micco Metalli S.r.l., aveva illustrato il progetto come “*a farsi*” e non come “*già realizzato*”, dichiarando anche che “*la nuova linea (di lavorazione dell'alluminio) è stata realizzata senza autorizzazione di alcun tipo*”, con l'ulteriore precisazione che quella che la parte appellante ha definito semplicemente “*macchina*” risulta essere, invece, una linea di frantumazione per l'alluminio con una capacità oraria di 22 tonnellate e che impegna un intero lato esterno del capannone con imponenti volumi di ingombro.

Conseguentemente, con nota prot. n. 30371 del 19 gennaio 2023, è stato richiesto all'ARPAC di eseguire un sopralluogo “*al fine di accettare il reale stato dei luoghi all'attualità dell'area interessata dal progetto ed anche l'eventuale entrata in esercizio di quanto già realizzato*”, nonché al Comune di San Marco Evangelista “*di informare la GR della esistenza o meno di eventuali titoli di propria competenza rilasciati per la realizzazione delle opere già realizzate*”.

In tale prospettiva, peraltro, ad avviso della Regione, la “*condotta maliziosa*” della società De Micco Metalli S.r.l. sarebbe altresì dimostrata dal fatto che essa, con istanza del 15 giugno 2023, aveva formulato una tardiva e strumentale istanza di “*attivazione del procedimento semplificato di cui al CUP 9239 ai sensi dell'art. 21 decies l. 241/1990 ed a norma dell'art. 29 comma 3 del TUA*”, archiviata per difetto dei presupposti di cui all'art. 21-*decies* della l. n. 241 del 1990, non essendo mai stato adottato alcun provvedimento autorizzatorio. Sarebbero del pari insufficienti i presupposti per l'applicazione dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, dal momento che le opere abusive, come quelle realizzate dalla società in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio, non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all'udienza pubblica del 9 ottobre 2025 – reputa che l'appello sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

8.1. Il primo motivo di gravame è infondato perché – come correttamente rilevato dal T.a.r. – l'odierna appellante ha realizzato l'impianto prima che fosse definita l'istanza di PAUR - VIA, alterando, in tal modo, lo stato dei luoghi e rendendo dunque impossibile la valutazione relativa all'impatto ambientale delle opere stesse, valutazione che presuppone, sul piano logico prima ancora che giuridico, la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi anteriore alla progettata trasformazione. A tale proposito, inoltre, è appena il caso di rilevare che l'appellante ha sovrapposto due concetti che devono essere tenuti del tutto distinti, ossia, da un lato, la realizzazione dell'impianto e, dall'altro lato, la sua messa in esercizio.

Nel caso di specie, risulta accertato, in base al verbale della conferenza di servizi del 17 gennaio 2023 e dal sopralluogo dell'ARPAC dell'8 febbraio 2023, che l'impianto di frantumazione era già stato realizzato prima del rilascio del PAUR - VIA, con la conseguenza che siffatta realizzazione con la relativa alterazione dello stato dei luoghi risulta di per sé sufficiente a giustificare la legittimità dell'impugnato provvedimento di archiviazione, essendo viceversa del tutto inconferente la distinta circostanza, ripetutamente invocata dall'appellante, che lo stesso non fosse ancora entrato in esercizio.

8.2. Il secondo motivo di gravame è del pari infondato poiché, a seguito dell'ordinanza n. 19 del 21 febbraio 2023, il Comune di San Marco Evangelista ha annullato la SCIA in sanatoria presentata in data 1 febbraio 2023, con la conseguenza che l'impianto risulta certamente privo di titolo edilizio, mentre non assume rilevanza alcuna la prima SCIA presentata in data 18 gennaio 2022.

Sul punto, inoltre, è appena il caso di evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la mera sospensione cautelare dell'ordinanza comunale n. 19 del 2023 resa nel giudizio R.G. n 2033/2023 non esclude affatto il carattere abusivo delle opere, in ragione dell'efficacia esclusivamente interinale dell'ordinanza cautelare del T.a.r. Campania.

8.3. Risulta infondato, poi, anche il terzo motivo di gravame per il cui tramite l'appellante ha prospettato considerazioni, invero generiche e non sempre del tutto chiare, circa l'applicabilità della VIA postuma ex art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, a prescindere dai profili di discrezionalità che caratterizzano il provvedimento in questione, risulta determinante la circostanza che non sia applicabile la VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, venendo in rilievo un impianto compiutamente realizzato in assenza di titolo e mai entrato in esercizio, con la conseguente impossibilità di consentire tanto la prosecuzione dei lavori, in quanto già terminati, quanto la prosecuzione dell'attività, in quanto mai avviata, fermo restando il carattere abusivo delle opere che integra un'autonoma ragione ostativa.

8.4. Infine, è infondato il quarto motivo di gravame, non potendo trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 21-*decies* della l. n. 241 del 1990, in quanto – ove anche lo si ritenesse applicabile all'ipotesi di annullamento in autotutela della SCIA – nel caso di specie il rimedio non potrebbe comunque operare, in quanto l'annullamento della SCIA è dipeso da un vizio che persiste, consistente, come già rilevato, nella realizzazione delle opere in assenza di VIA.

9. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell'appello.

10. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società De Micco Metalli S.r.l. alla rifusione, in favore della Regione Campania e del Comune di San Marco Evangelista, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondere in parti eguali alle predette parti vittoriose.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)